



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE

31 maggio 2015

il dossier



Elezioni regionali
e
amministrative
31 maggio 2015

il dossier

TUTTO SUL VOTO PER LE REGIONALI E LE COMUNALI

INDICE

PRESENTAZIONE

PARTE PRIMA

Informazioni generali

- Notizie relative alle operazioni di voto e alla diffusione dei dati pag. 9
- Attività dei Servizi Informatici Elettorali pag. 10
- Agevolazioni di viaggio pag. 12
- Onorario spettante ai componenti di seggio pag. 13
- Elettori e sezioni - Dati complessivi pag. 14
- Curiosità sul corpo elettorale pag. 14

Elezioni regionali

- Regioni interessate al voto pag. 17
- Il sistema elettorale delle regioni al voto pag. 18
 - Tabella riepilogativa sui sistemi elettorali pag. 21
- Schede di votazione pag. 22
- Elettori e sezioni pag. 23

Elezioni comunali

- Enti interessati al voto pag. 27
 - Comuni delle regioni a Statuto ordinario e Sardegna pag. 27
 - Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia pag. 37
- Il sistema elettorale dei comuni pag. 39
- Schede di votazione pag. 41
- Elettori e sezioni pag. 42

Aggiornamento al 22 maggio 2015

INDICE

PARTE SECONDA

Decreti di indizione e normativa

Elezioni regionali e comunali

- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 27 marzo 2015
Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. pag. 47
- Decreto del Prefetto della Provincia di Genova del 1° aprile 2015
Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per la rinnovazione del Consiglio regionale della Liguria. pag. 50
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 10 aprile 2015
Indizione delle elezioni regionali 2015. (Regione Toscana). pag. 55
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 9 aprile 2015
Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. pag. 56
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 3 aprile 2015
Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche ed assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. pag. 58
- Decreto del Presidente della Regione del 7 aprile 2015
Indizione delle consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nella regione Puglia. pag. 62
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 9 aprile 2015
Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. pag. 64
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 9 aprile 2015
Ripartizione dei seggi del Consiglio regionale della Campania alle singole Circoscrizioni della regione. pag. 67
- Decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2015
Fissazione della data delle consultazioni comunali. pag. 70
- Elenco delle norme riguardanti le elezioni regionali e comunali. pag. 71

PRESENTAZIONE

Elezioni 2015, un appuntamento per 21.859.325* elettori su 26.398 sezioni. Si voterà in 7 regioni ed in 742 comuni; le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23, tranne in Sicilia dove si vota in due giorni.

258.000 diciottenni voteranno per la prima volta e si assumeranno, così, la responsabilità di contribuire al modello di governo del proprio territorio.

Oltre 18.000 cittadini dell'U.E. residenti in Italia, che ne hanno fatto richiesta, voteranno per le elezioni comunali.

Numeri sugli elettori, fac simile delle schede di votazione, leggi, regolamenti e spiegazioni sui sistemi elettorali e molte altre notizie sono contenute in questo dossier dal titolo *Elezioni regionali ed amministrative*.

Sono lieta, pertanto, di presentare l'edizione 2015 e di inaugurarne anche la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale, interno.gov.it, nel segno di un'amministrazione che si apre sempre più ai cittadini, con spirito di servizio e con tutti i mezzi a disposizione.

Il testo, infatti, oltreché cartaceo, sarà scaricabile dal sito sia nella versione integrale, sia per singoli argomenti.

Si tratta di una guida pratica e dettagliata, pensata anche per agevolare, oltre agli *addetti ai lavori*, gli operatori dell'informazione e tutti i cittadini.

Un manuale utile, ed appunto di servizio civile, realizzato dalla grande squadra della direzione centrale dei servizi elettorali, che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta.

Elisabetta Belgiorno

Capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

* Dati aggiornati al 22 maggio 2015

PARTE PRIMA

Informazioni generali

Notizie relative alle operazioni di voto e alla diffusione dei dati

Quando si vota

Domenica 31 maggio 2015, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di sette regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Puglia), del Sindaco e del Consiglio comunale di 742 comuni (di cui 17 capoluoghi).

Le operazioni di voto nella regione Sicilia si svolgeranno domenica 31 maggio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 1° giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

(Le elezioni regionali della Toscana, Marche e Puglia e le elezioni comunali dei comuni delle regioni a Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e Sicilia saranno gestite autonomamente).

Scrutinio

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti, avranno inizio le operazioni di scrutinio.

Nel caso di concomitante svolgimento di elezioni regionali e comunali, si darà precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali inizierà alle ore 14.00 di lunedì 1° giugno 2015.

Turno di ballottaggio

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio, per le elezioni amministrative e per le regionali in Toscana, si voterà domenica 14 giugno 2015, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di domenica, al termine delle votazioni e dell'accertamento del numero dei votanti.

Modalità di diffusione dei dati

Sarà possibile consultare le percentuali sull'affluenza alle urne (dati sui votanti), riferite alle tre rilevazioni della domenica alle ore 12.00 - 19.00 - 23.00 (chiusura delle operazioni di voto), per poi proseguire in tempo reale con l'andamento degli scrutini.

Su richiesta delle regioni ed a seguito della sottoscrizione di protocolli d'intesa per la collaborazione dell'Amministrazione dell'Interno all'organizzazione delle consultazioni, la rilevazione e diffusione dei dati delle elezioni regionali in Veneto, Liguria, Umbria e Campania e delle comunali in Sardegna sarà effettuata dal Ministero stesso, unitamente a quella delle comunali nelle regioni a statuto ordinario.

La consultazione dei dati delle elezioni regionali in Toscana, Marche e Puglia e delle comunali in Friuli-Venezia Giulia e Sicilia sarà possibile collegandosi ai rispettivi siti raggiungibili direttamente dalla pagina Home del portale tematico "Eligendo" del Ministero dell'Interno:

<http://www2015.regione.toscana.it/elezioni2015/www/Risultati/09000000.html>

<http://www.elezioni.marche.it/>

<http://beta.regione.puglia.it/web/elezioni-regionali-2015>

<http://elezioni.regione.fvg.it/elezCom.html>

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Elezioni/PIR_Amministrative2015

Attività dei Servizi Informatici Elettorali

Il servizio di diffusione dei dati elettorali

L’Ufficio IV – Servizi Informatici Elettorali (SIE) della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si occupa dell’organizzazione e della gestione dell’infrastruttura tecnologica di acquisizione e diffusione dei dati elettorali.

Il flusso dei dati provvisori, sia dell’affluenza alle urne sia degli scrutini, dopo la comunicazione dai seggi ai Comuni e da questi alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, viene inserito nel sistema centrale gestito dal SIE tramite la rete del Ministero dell’Interno.

Le informazioni, man mano che pervengono al sistema centrale, sono quindi diffuse in tempo reale in Internet, in Intranet e tramite SEAS (Servizi Elettorali per le Agenzie di Stampa).

Internet

Ogni cittadino può seguire *in progress* lo svolgimento delle elezioni consultando i dati attraverso il portale tematico “Eligendo”, all’indirizzo:

<http://elezioni.interno.it>.

Il portale, oltre ai risultati, presenta un’ampia raccolta documentale in materia di elezioni contenente leggi, istruzioni, vademecum, statistiche, open data, ecc.

Intranet

Gli addetti ai lavori che, a vario titolo, sono fisicamente presenti nell’area del Viminale (Sala Stampa compresa) possono seguire lo svolgimento delle elezioni attraverso un sito sviluppato ad hoc, in virtù di una rete Intranet appositamente attivata allo scopo.

SEAS

Agli organi d’informazione il SIE eroga un servizio personalizzato di collegamento in grado di integrarsi con i sistemi informativi redazionali, grazie ad un’ormai consolidata soluzione tecnica, denominata **SEAS** (Servizi Elettorali per le Agenzie di Stampa), che risponde in tempo reale alle richieste di dati elettorali effettuate dalle Agenzie abilitate al servizio. Gli organi di informazione, inoltre, dispongono di un servizio Extranet su una rete a loro dedicata.

La Sala Stampa Viminale

Il SIE, collaborando con l'Ufficio Stampa e con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cura l'allestimento della Sala Stampa, per garantire la possibilità di seguire lo svolgimento delle elezioni attraverso le postazioni informatiche messe a disposizione delle testate giornalistiche accreditate.

Attraverso i terminali e i computer abilitati si potrà seguire in diretta l'andamento delle elezioni attraverso il "Cruscotto elettorale", un ambiente di consultazione integrato in grado di rappresentare dati attuali e storici, attraverso tabelle, grafici e report.

Un'ampia selezione di informazioni è organizzata in un formato grafico di semplice leggibilità e proiettata su grandi monitor, che compongono un sistema di videowall dedicato a soddisfare le esigenze richieste dalle emittenti televisive presenti.

Cruscotto elettorale

Il "Cruscotto elettorale", in dotazione su tutte le postazioni dei giornalisti, comprende:

1. "Eligendo", il portale tematico dei Servizi elettorali, da cui, oltre a seguire lo scrutinio delle elezioni in corso per ciascun ente territoriale, si potranno consultare molteplici informazioni sull'evento: normativa, documentazione, vademecum, reportistica e open data.
2. "Grafici interattivi", con la sintesi grafica immediata sull'andamento dello scrutinio e sui risultati generali.
3. "Videowall", speculare alle proiezioni sui grandi monitor della Sala Stampa, focalizzato principalmente su rappresentazioni cartografiche dell'andamento del voto.
4. "Archivio storico", la banca dati con i risultati (generali e di dettaglio) relativi alle elezioni politiche dal 1948 al 2013, dell'Assemblea Costituente del 1946, delle elezioni europee dal 1979 al 2014, regionali (cicli generali) dal 1970, provinciali dal 2004, comunali dal 1994 e dei referendum.

Agevolazioni di viaggio

Agevolazioni autostradali

E' prevista la gratuità del pedaggio, sulla rete nazionale, per i soli elettori residenti all'estero, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.

Periodo di validità: per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno antecedente quello di votazione e per il viaggio di ritorno fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a quello di chiusura della votazione.

Trasporto ferroviario

Elettori residenti in Italia

La società Trenitalia S.p.a. applicherà, per il viaggio di andata e ritorno in seconda classe e livello Standard dei Frecciarossa, una riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base previsto per i treni di media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IntercityNotte e Espressi) e per il servizio cuccette.

La società N.T.V., nelle regioni in cui effettua servizio commerciale (Toscana, Veneto, Campania), applicherà una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti nominativi acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Extra Large con le offerte Flex e Economy.

Periodo di validità:

- viaggio di andata: dal 10° giorno antecedente il giorno di votazione compreso.
- viaggio di ritorno: fino alle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di votazione.

Elettori residenti all'estero

E' prevista l'emissione di un biglietto a tariffa "Italian Elector" (viaggi internazionali da/per l'Italia con validità due mesi).

Periodo di validità: per il viaggio di andata un mese prima del giorno di apertura del seggio e per il viaggio di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio.

Trasporto marittimo

Elettori residenti in Italia e provenienti dall'estero

Agli elettori residenti nel territorio nazionale e a quelli provenienti dall'estero, che dovranno raggiungere il comune di iscrizione nelle liste elettorali per esercitare il diritto di voto, la "Compagnia Italiana di Navigazione" e la "Compagnia delle Isole S.p.A" applicheranno in prima e seconda classe una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria. Per gli elettori che hanno diritto alla "tariffa residenti", la "tariffa elettori" sarà applicata solo se risulterà più conveniente.

Periodo di validità: le agevolazioni hanno un periodo complessivo di validità di venti giorni.

Trasporto aereo

La società "Alitalia Spa" applicherà un'agevolazione per i viaggi sul territorio nazionale, per l'acquisto del biglietto di andata alla sede elettorale di iscrizione e ritorno, nella misura del 40%. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

Periodo di validità: non prima di sette giorni antecedenti la data della votazione e non oltre sette giorni successivi la data di votazione medesima (dal 24 maggio al 7 giugno 2015).

Le agevolazioni di viaggio sono concesse previa esibizione, da parte degli elettori, della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. In occasione del viaggio di ritorno deve essere esibita la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso cui è stato espresso il voto.

Onorario spettante ai componenti di seggio

Presidente	euro 150,00
Scrutatore o Segretario	euro 120,00
Numero seggi	26.398

Composizione di un ufficio elettorale di sezione:

n.1 Presidente
n.1 Segretario
n.4 Scrutatori

Compenso per ogni elezione in più:

Presidente	+ euro 37,00
Scrutatori e segretari	+ euro 25,00

Elettori e sezioni - Dati complessivi

Elettori e sezioni riferiti alle elezioni regionali e amministrative, comprese le regioni e i comuni non gestiti dal Ministero dell'Interno, calcolati considerando una sola volta gli Enti interessati a più elezioni.

Complessivamente	elettori maschi	elettori femmine	Totale	Sezioni
El. regionali e amministrative	10.562.137	11.297.188	21.859.325	26.398

Curiosità sul corpo elettorale

- L'Ente con il corpo elettorale più numeroso è Napoli (che vota solo per le regionali) con un numero di elettori pari a 787.871, suddiviso in 370.600 maschi e 417.271 femmine.
- L'Ente con il corpo elettorale meno numeroso è Rondanina (Ge) con un numero di elettori pari a 75, suddiviso in 44 maschi e 31 femmine.

Diciottenni al voto

- I diciottenni che andranno al voto per la prima volta saranno circa 258.000, suddivisi in 132.200 maschi e 125.800 femmine.
- Il comune dove è più alto il numero dei diciottenni è Napoli con un numero pari a 11.716 suddiviso in 6.028 maschi e 5.688 femmine.

SINDACI USCENTI DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA INTERESSATI ALLE ELEZIONI COMUNALI			
Comuni Capoluogo	Cognome	Nome	Colore politico
LECCO	Brivio	Virginio	CEN-SIN
MANTOVA	Sodano	Nicola	CEN-DES
ROVIGO	Piva	Bruno	CEN-DES
VENEZIA	Orsoni	Giorgio	Altro
AREZZO	Fanfani	Giuseppe	CEN-SIN
FERMO	Brambatti	Nella	CEN-SIN
MACERATA	Carancini	Romano	CEN-SIN
CHIETI	Di Primo	Umberto	CEN-DES
ANDRIA	Giorgino	Nicola	CEN-DES
TRANI	Riserbato	Luigi Nicola	CEN-DES
MATERA	Adduce	Salvatore	CEN-SIN
VIBO VALENTIA	D'Agostino	Nicola	CEN-DES
AGRIGENTO	Zambuto	Marco	SINISTRA
ENNA	Garofalo	Paolo	CEN-SIN
NUORO	Bianchi	Alessandro	CEN-SIN
SANLURI	Collu	Alessandro	LISTA CIV
TEMPIO PAUSANIA	Frediani	Romeo	LISTA CIV

Elezioni regionali

Regioni interessate al voto

- VENETO
- LIGURIA
- TOSCANA*
- UMBRIA
- MARCHE*
- CAMPANIA
- PUGLIA*

Totale n. 7 regioni



*N.B. : Le elezioni delle regioni contraddistinte da * saranno gestite autonomamente.
La consultazione dei risultati ufficiosi sarà possibile collegandosi ai siti raggiungibili direttamente dalla pagina Home del portale tematico "Eligendo":*

<http://www2015.regione.toscana.it/elezioni2015/www/Risultati/09000000.html>
<http://www.elezioni.marche.it/>
<http://beta.regione.puglia.it/web/elezioni-regionali-2015>

Il sistema elettorale delle regioni al voto

Regione Veneto

Il sistema elettorale del Veneto è regolato dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, con un turno unico di votazione e possibilità di esprimere voto disgiunto.

Il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, più il Presidente proclamato eletto.

La legge elettorale regionale prevede una soglia di sbarramento al 5% per tutte le coalizioni, a meno che non vi sia all'interno un gruppo di liste che ha superato il 3%.

E' previsto un premio di maggioranza del 60% dei seggi se la coalizione vincente raggiunge almeno il 50% di voti validi, del 57,5% dei seggi se raggiunge un numero di voti compreso tra il 50% ed il 40%, ed infine del 55% se la coalizione raggiunge un numero di voti inferiore al 40%.

Regione Liguria

Le elezioni regionali in Liguria sono regolate dalle leggi statali n. 108/68 e n. 43/95 - con un unico turno di votazione e la possibilità di esprimere voto disgiunto - e dall'art. 13 della legge regionale n. 41/14 sulla raccolta delle firme a corredo delle liste.

Il consiglio regionale è composto da 30 consiglieri, più il Presidente proclamato eletto.

E' previsto uno sbarramento del 3% per le liste provinciali, salvo che siano collegate ad una lista regionale che abbia ottenuto il 5%.

L' 80% dei seggi, pari a 24, è assegnato con metodo proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti (con preferenze); il restante 20% dei seggi, pari a 6, è attribuito con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti (listini "bloccati" senza preferenze); se le liste provinciali collegate alla lista regionale del Presidente vincente raggiungono o superano il 50% del totale dei seggi, vengono proclamati eletti i primi tre candidati della lista regionale. Se, invece, non viene raggiunto tale 50%, l'intera quota del 20% (come detto 6 seggi) viene assegnata alla lista regionale del Presidente vincente.

Regione Toscana

La nuova legge regionale 26 settembre 2014, n. 51, prevede, oltre alla possibilità di esprimere voto disgiunto, un'ipotesi di doppio turno di votazione tra i due candidati alla carica di Presidente della Regione che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, senza raggiungere il 40% dei voti. La Toscana è l'unica regione in Italia che prevede la possibilità del ballottaggio nelle consultazioni regionali.

Il consiglio regionale è composto da 40 consiglieri, più il Presidente proclamato eletto.

La legge prevede, oltre a liste circoscrizionali con preferenze, anche un eventuale listino regionale "bloccato" con candidati scelti dai partiti e composto da tre persone, indicate con alternanza di genere.

E' previsto uno sbarramento del 10% per le coalizioni di partito, del 5% per le liste non coalizzate e del 3% per le liste all'interno di coalizioni.

Viene assegnato un premio di maggioranza: chi vince prende il 60% dei seggi se raggiunge il 45% dei voti al primo turno, oppure il 57,5% dei seggi se raggiunge tra il 40% e il 45% dei voti validi nel primo turno. Sotto il 40%, come detto, si va al ballottaggio, a seguito del quale si assegna alla coalizione vincente il 57,5% dei seggi.

Regione Umbria

Il sistema elettorale dell’Umbria è disciplinato dalla nuova legge regionale 23 febbraio 2015, n.4, con turno unico, ma senza la possibilità di esprimere voto disgiunto.

Il consiglio regionale è composto da 20 consiglieri, più il Presidente proclamato eletto.

Vi è uno sbarramento per le liste del 2,5% dei voti validi.

E’ previsto un premio di maggioranza del 60% dei seggi regionali, pari a 12, spettante alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a prescindere dalla soglia percentuale raggiunta.

Regione Marche

Le elezioni regionali delle Marche sono regolate dalla nuova legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5, che prevede un turno unico, senza la possibilità di esprimere voto disgiunto.

Il consiglio regionale è composto da 30 consiglieri, più il Presidente proclamato eletto.

E’ prevista una soglia di sbarramento al 5%, a meno che le coalizioni siano composte da un gruppo di liste che abbia superato il 3%.

Per l’assegnazione dei seggi, è previsto un sistema proporzionale con un premio di maggioranza variabile a seconda del raggiungimento di determinate soglie percentuali. Se la coalizione vincente raggiunge il 40% dei voti, le vengono attribuiti 18 seggi; se ottiene tra il 37% e il 40% le vengono assegnati 17 seggi; se consegue tra il 34% e il 37% dei voti le spettano 16 seggi; al di sotto del 34% i seggi vengono assegnati con criterio proporzionale.

Regione Campania

Le elezioni regionali in Campania sono regolate dalla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, con un turno unico e la possibilità di esprimere voto disgiunto.

Il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, più il Presidente proclamato eletto.

Vi è una soglia di sbarramento per le liste provinciali che abbiano ottenuto meno del 3%, a meno che siano collegate a un candidato Presidente che ha ottenuto il 10% dei voti.

E’ previsto un premio di maggioranza del 60% per le liste collegate al Presidente vincente, a prescindere dalla soglia percentuale raggiunta.

Regione Puglia

Il sistema elettorale della regione Puglia è disciplinato dalla nuova legge regionale 10 marzo 2015, n. 7, con un unico turno di votazione e la possibilità di esprimere voto disgiunto.

Il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, più il Presidente proclamato eletto.

I primi 23 seggi vengono ripartiti a livello circoscrizionale e i restanti 27 a livello di

collegio unico regionale.

La soglia di sbarramento è dell'8% per le coalizioni e le liste che si presentano da sole e del 4% per le liste che si presentano in coalizione.

E' previsto un premio di maggioranza variabile: se la coalizione vincente raggiunge o supera il 40% dei voti, ottiene almeno 29 consiglieri; se riceve tra il 35% e il 40% dei voti, ottiene almeno 28 seggi; se scende sotto il 35% dei voti, gli vengono assegnati almeno 27 seggi.


Tabella riepilogativa sui sistemi elettorali

REGIONI	N. SEGGI	MODALITÀ DI VOTO				SISTEMA DI ASSEGNAZIONE SEGGI		
		NUMERO SCHEDE	VOTO DISGIUNTO	PREFERENZE PREVISTE	TIPOLOGIA	SOGLIA DI SBARRAMENTO PREVISTA	SOGGLA MINIMA DIVOTI DA RAGGIUNGERE	PREMIO DI MAGGIORANZA PERCENTUALE E INCIDENZA
VENETO L. reg. 16 gennaio 2012, n.5	49 + il Presidente + 2° classificato	UNICA	SI	UNA	Turno unico con criterio proporzionale e premio di maggioranza tra coalizioni/liste	- Di coalizione: 5% a meno che non vi sia all'interno un gruppo di liste che abbia superato il 3%	- 50% dei voti = 60% dei seggi in premio 40% dei voti = 57,5% dei seggi in premio Inf. al 40% dei voti = 55% dei seggi in premio	
LIGURIA L. 23 febbraio 1995, n. 43	30 + il Presidente	UNICA	SI	UNA	Turno unico con criterio proporzionale per 4/5 dei seggi tra coalizioni/liste. Criterio maggioritario per 1/5 dei seggi (listino)	- Di lista: 3% per le liste provinciali salvo che siano collegate a una lista regionale che abbia superato il 5%. - Non sono ammesse le liste regionali che hanno ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi.	- Se viene raggiunto il 50% dei seggi = Premio del + 10% - Se non viene raggiunto il 50% = L'intera quota dei seggi è assegnata alla lista regionale del Presidente vincente.	
TOSCANA L. reg. 26 settembre 2014, n. 51	40 compresi i candidati pres. la cui lista ha conseguito almeno 1 seggio + il Presidente	UNICA	SI	DUE di genere diverso	Sistema proporzionale e premio di maggioranza. Turno di ballottaggio se nessun candidato presidente raggiunge il 40% di voti. E' prevista garanzia di rappresentanza per le minoranze	- Di coalizione: 10% purchè una lista abbia raggiunto il 3% - Di lista: 5% non in coalizione; 3% in coalizione.	45% dei voti = 60% dei seggi in premio 40% dei voti = 57,5% dei seggi in premio Inf. al 40% dei voti = Ballottaggio	
UMBRIA L. reg. 23 febbraio 2015, n. 4	20 compresi i candidati pres. la cui lista ha conseguito almeno 1 seggio + il Presidente	UNICA	NO	DUE di genere diverso	Turno unico con criterio proporzionale e premio di maggioranza tra coalizioni/liste. E' prevista garanzia di rappresentanza per le minoranze	- Di lista: 2,5% partecipano alla seconda fase del riparto tra coalizioni le liste che hanno conseguito voti validi pari o superiori al 2,5% dei voti della circoscrizione	45% dei voti = 60% dei seggi in premio 40% dei voti = 57,5% dei seggi in premio Inf. al 40% dei voti = Ballottaggio	
MARCHE L. reg. 20 febbraio 2015, n.5	30 compreso il 2° classificato + il Presidente	UNICA	NO	UNA	Turno unico con criterio proporzionale e premio di maggioranza tra coalizioni/liste. E' prevista garanzia di rappresentanza per le minoranze	- Di coalizione: 5% a meno che non vi sia all'interno un gruppo di liste che abbia superato il 3%	SI al 34% (al di sotto scatta un meccanismo proporzionale) 40% dei voti = 18 seggi (60%) 37% dei voti = 17 seggi (56,6%) 34% dei voti = 16 seggi (53,3%)	
CAMPANIA L. reg. 27 marzo 2009, n. 4	50 compreso il 2° classificato + il Presidente	UNICA	SI	DUE di genere diverso	Turno unico con criterio proporzionale e premio di maggioranza tra coalizioni/liste. E' prevista garanzia di rappresentanza per le minoranze	- Di coalizione: 3% a meno che siano collegate a un candidato Presidente che abbia ottenuto il 10% dei voti	NO 60% alle liste collegate al candidato Presidente vincente	
PUGLIA L. reg. 10 marzo 2015, n. 7	50 compreso il 2° classificato + il Presidente	UNICA	SI	UNA	Turno unico con criterio proporzionale e premio di maggioranza tra coalizioni/liste	- Di coalizione: 8% - Di lista: 4% anche per le liste facenti parte di una coalizione ammessa	NO 40% dei voti = 29 seggi (58%) 35% dei voti = 28 seggi (56%) Inf. al 35% dei voti = 27 seggi (54%)	

TABELLA RIEPILOGATIVA SUI SISTEMI ELETTORALI

Schede di votazione

Colore delle schede di votazione: Verde



Ciascun elettore può a scelta:

- Tracciare un segno sul nome del candidato presidente, senza votare le liste.
In questo caso il voto è valido solo per l'elezione del presidente e non si estende a nessuna lista.
- Votare una lista senza indicare alcun candidato.
In tale caso il voto viene attribuito al candidato a presidente cui la lista scelta è collegata.
- Esprimere la preferenza per un candidato consigliere scrivendo il nome e cognome, o anche solo il cognome del candidato consigliere, a lato del simbolo del partito d'appartenenza. (In Toscana, Umbria e Campania si può esprimere anche una seconda preferenza di genere diverso dalla prima).
- Voto disgiunto: l'elettore ha la possibilità di votare per un candidato a presidente ed anche per una lista ad esso non collegata. (La modalità del voto disgiunto non è prevista per le elezioni regionali dell'Umbria e delle Marche).

Elettori e Sezioni

Elezioni regionali gestite dal Ministero dell'Interno

Regioni	elettori maschi	elettori femmine	Totale	Sezioni
VENETO	1.952.385	2.066.072	4.018.457	4.741
LIGURIA	643.250	714.290	1.357.540	1.790
UMBRIA	339.639	366.180	705.819	1.012
CAMPANIA	2.398.140	2.567.177	4.965.317	5.835
TOTALE	5.333.414	5.713.719	11.047.133	13.378

Elezioni regionali gestite autonomamente

Regioni	elettori maschi	elettori femmine	Totale	Sezioni
TOSCANA	1.443.936	1.569.446	3.013.382	3.966
MARCHE	631.725	675.123	1.306.848	1.583
PUGLIA	1.747.764	1.861.227	3.608.991	4.016
TOTALE	3.823.425	4.105.796	7.929.221	9.565

TOTALE DELLE 7 REGIONI	elettori maschi	elettori femmine	Totale	Sezioni
	9.156.839	9.819.515	18.976.354	22.943

Elezioni comunali

Enti interessati al voto - Comuni delle regioni a statuto ordinario e Sardegna

- Sono sottolineati i comuni con più di 15.000 abitanti .
- Sono contrassegnati da * gli enti il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale.
- Sono contrassegnati da ** gli enti il cui Consiglio si rinnova per scadenza del periodo di durata dello scioglimento ex art. 143 tuoel (d.lgs. n. 267/00).

PIEMONTE	
ALESSANDRIA	
BORGORATTO ALESSANDRINO	ISOLABELLA
CARREGA LIGURE	LEMIE
CASSINE	<u>MONCALIERI</u>
GAMALERO	MONTALENGHE
MONTACUTO	OSASIO
RIVALTA BORMIDA *	PARELLA
VALENZA	PONT-CANAVESE
<i>Totale comuni: n. 7</i>	RIVALBA
	SAMONE *
	SAN GIUSTO CANAVESE *
	SESTRIERE
	TORRE CANAVESE
	VALPERGA *
	<u>VENARIA REALE</u>
	VIRLE PIEMONTE
	VISTRORIO
	<i>Totale comuni: n. 21</i>
BIELLA	
AILOCHE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
TAVIGLIANO	BAVENO *
<i>Totale comuni: n. 2</i>	CREVOLADOSSOLA
	CURSOLO-ORASSO
	FALMENTA
	STRESA
	<i>Totale comuni: n. 5</i>
CUNEO	
AISONE *	VERCELLI
BENEVELLO	PEZZANA *
CAPRAUNA *	RIMELLA *
CARRU'	TRONZANO VERCELLESE
CASTELMAGNO	<i>Totale comuni: n. 3</i>
CASTIGLIONE TINELLA	
CORTEMILIA	<i>Totale comuni Piemonte: n. 57</i>
COSTIGLIOLE SALUZZO	
DIANO D'ALBA	
MOROZZO	
PEVERAGNO	
PRIERO	
ROASCHIA	
TREISO	
VICOFORTE *	
<i>Totale comuni: n. 15</i>	
NOVARA	
ARONA	LOMBARDIA
BOCA *	BERGAMO
BOGOGNO	BORGO DI TERZO
VINZAGLIO	CENATE SOTTO
<i>Totale comuni: n. 4</i>	CIVIDATE AL PIANO
TORINO	CLUSONE
BALDISSERO CANAVESE	FILAGO
CARAVINO	FUIPIANO VALLE IMAGNA *
CASCINETTE D'IVREA	GAZZANIGA
CASTELNUOVO NIGRA	LOCATELLO *
GIVOLETTO	SORISOLE
	<i>Totale comuni: n. 9</i>

<p>BRESCIA</p> <p><u>LONATO DEL GARDA</u> MAGASA RONCADELLE <u>ROVATO</u> * <u>TRAVAGLIATO</u> * <i>Totale comuni: n. 5</i></p> <p>COMO</p> <p>ASSO * CASNATE CON BERNATE DOMASO LIPOMO <u>MONTORFANO</u> * TURATE <i>Totale comuni: n. 6</i></p> <p>CREMONA</p> <p>CORTE DE' FRATI SONCINO <i>Totale comuni: n. 2</i></p> <p>LECCO</p> <p>BALLABIO CALCO <u>ESINO LARIO</u> * <u>LA VALLETTA BRIANZA</u> * (1) LECCO MANDELLO DEL LARIO <i>Totale comuni: n. 6</i></p> <p>LODI</p> <p>BORGO SAN GIOVANNI * <i>Totale comuni: n. 1</i></p> <p>MANTOVA</p> <p>CASTEL D'ARIO * CURTATONE MANTOVA MONZAMBANO <u>VIADANA</u> * <i>Totale comuni: n. 5</i></p> <p>MILANO</p> <p>BARANZATE <u>BOLLATE</u> <u>COLOGNO MONZESE</u> <u>CORSICO</u> <u>PARABIAGO</u> <u>SEGRATE</u> VERMEZZO VIZZOLO PREDABISSI <i>Totale comuni: n. 8</i></p>	<p>MONZA E BRIANZA</p> <p><u>SEREGNO</u> <i>Totale comuni: n. 1</i></p> <p>PAVIA</p> <p>GIUSSAGO MIRADOLO TERME PIEVE DEL CAIRO PIZZALE * SILVANO PIETRA * VELLEZZO BELLINI * <u>VIGEVANO</u> <u>VOGHERA</u> <i>Totale comuni: n. 8</i></p> <p>SONDRIO</p> <p>CERCINO MAZZO DI VALTELLINA * SAN GIACOMO FILIPPO * TALAMONA * <i>Totale comuni: n. 4</i></p> <p>VARESE</p> <p>BREZZO DI BEDERO CASORATE SEMPIONE GEMONIO GOLASECCA GORLA MAGGIORE LAVENO-MOMBELLO LUINO ORIGGIO <u>SAMARATE</u> <u>SARONNO</u> <u>SOMMA LOMBARDO</u> <i>Totale comuni: n. 11</i></p> <p>Totale comuni Lombardia: n. 66</p> <p>VENETO</p> <p>BELLUNO</p> <p>BORCA DI CADORE COLLE SANTA LUCIA GOSALDO SAN VITO DI CADORE * VALLE DI CADORE VODO CADORE ZOPPE' DI CADORE <i>Totale comuni: n. 7</i></p> <p>PADOVA</p> <p>BOVOLENTA</p>
---	---

CAMPODARSEGO
CASTELBALDO
DUE CARRARE
PERNUMIA
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Totale comuni: n. 6

ROVIGO

ROVIGO *
VILLADOSE
Totale comuni: n. 2

TREVISO

ARCADE
CASTELFRANCO VENETO
SPRESIANO
VIDOR
Totale comuni: n. 4

VENEZIA

CAVALLINO-TREPORTI
DOLO
PORTOGRUARO
TORRE DI MOSTO
VENEZIA
Totale comuni: n. 5

VERONA

ALBAREDO D'ADIGE *
MALCESINE *
PALU'
RIVOLI VERONESE *
TREVENZUOLO
VIGASIO
Totale comuni: n. 6

VICENZA

COGOLLO DEL CENGIO
LONIGO
MALO
POSINA
Totale comuni: n. 4

Totale comuni Veneto: n. 34

LIGURIA

GENOVA

RONCO SCRIVIA
SAN COLOMBANO CERTENOLI
TORRIGLIA
VOBBIA

ZOAGLI *
Totale comuni: n. 5

IMPERIA

AQUILA D'ARROSCIA *
PERINALDO
PIETRABRUNA
ROCHETTA NERVINA
SANTO STEFANO AL MARE
Totale comuni: n. 5

LA SPEZIA

LERICI *
LEVANTO
Totale comuni: n. 2

SAVONA

ZUCCARELLO
Totale comuni: n. 1

Totale comuni Liguria: n. 13

EMILIA ROMAGNA

FERRARA
BONDENO *
Totale comuni: n. 1

FORLI' CESENA

VERGHERETO
Totale comuni: n. 1

PARMA

FONTEVIVO
SORAGNA
VARANO DE' MELEGARI
Totale comuni: n. 3

RAVENNA
FAENZA
Totale comuni: n. 1

REGGIO NELL'EMILIA

CANOSSA
LUZZARA
Totale comuni: n. 2

Totale comuni Emilia Romagna: n. 8

TOSCANA		ASCOLI PICENO	
AREZZO		APPIGNANO DEL TRONTO <i>Totale comuni: n. 1</i>	
AREZZO * <i>Totale comuni: n. 1</i>		FERMO	
LUCCA		FERMO * MONTEFORTINO MONTELEONE DI FERMO MONTEPARO MONTERUBBIANO * MONTE SAN PIETRANGELI * MONTOTTONE SANTA VITTORIA IN MARENANO * <i>Totale comuni: n. 8</i>	
COREGLIA ANTELMINELLI PIETRASANTA SILLANO GIUNCUGNANO * (2) VIAREGGIO * <i>Totale comuni: n. 4</i>		MACERATA	
MASSA-CARRARA		MACERATA PETRIOLI <i>Totale comuni: n. 2</i>	
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA <i>Totale comuni: n. 1</i>		PESARO E URBINO	
PISA		ISOLA DEL PIANO SANT'ANGELO IN VADO * <i>Totale comuni: n. 2</i>	
CASTELLINA MARITTIMA ORCIANO PISANO <i>Totale comuni: n. 2</i>		Totale comuni Marche: n. 16	
PISTOIA		LAZIO	
UZZANO <i>Totale comuni: n. 1</i>		FROSINONE	
Totale comuni Toscana: n. 9		BELMONTE CASTELLO CECCANO * FIUGGI FONTANA LIRI GUARCINO PATRICA * PIEDIMONTE SAN GERMANO PONTECORVO TREVI NEL LAZIO <i>Totale comuni: n. 9</i>	
UMBRIA		LATINA	
PERUGIA		FONDI VENTOTENE <i>Totale comuni: n. 2</i>	
VALFABBRICA <i>Totale comuni: n. 1</i>		RIETI	
TERNI		CASTELNUOVO DI FARFA * MARCETELLI MONTEBUONO <i>Totale comuni: n. 3</i>	
CALVI DELL'UMBRIA GIOVE <i>Totale comuni: n. 2</i>		Totale comuni Umbria: n. 3	
MARCHE			
ANCONA			
CERRETO D'ESI * LORETO * SENIGALLIA <i>Totale comuni: n. 3</i>			

<p>ROMA</p> <p><u>ALBANO LAZIALE</u> ARCINAZZO ROMANO <u>COLLEFERRO</u> * MARANO EQUO MONTELANICO PALOMBARA SABINA ROIATE SAN GREGORIO DA SASSOLA * <u>ZAGAROLO</u> <i>Totale comuni: n. 9</i></p> <p>VITERBO</p> <p>BLERA BOMARZO <i>Totale comuni: n. 2</i></p> <p><i>Totale comuni Lazio: n. 25</i></p> <p>ABRUZZO</p> <p>CHIETI</p> <p><u>CHIETI</u> GUARDIAGRELE GUILMI PALENA <i>Totale comuni: n. 4</i></p> <p>L'AQUILA</p> <p>ACCIANO AIELLI ANVERSA DEGLI ABRUZZI ATELETA BARISCIANO BUGNARA CAGNANO AMITERNO CANSANO CAPESTRANO CAPISTRELLO CARSOLI * CASTEL DEL MONTE CASTEL DI IERI CASTEL DI SANGRO CASTELVECCHIO CALVISIO CASTELVECCHIO SUBEQUO CELANO COLLARMELE COLLELONGO COLLEPIETRO CORFINIO FAGNANO ALTO FONTECCHIO GAGLIANO ATERNO GORIANO SICOLI</p>	<p>INTRODACQUA LUCOLI MAGLIANO DE' MARSI MASSA D'ALBE MOLINA ATERNO NAVELLI OCRE OPI PESCINA * PESOCOSTANZO PETTORANO SUL GIZIO PIZZOLI POGGIO PICENZE RAIANO ROCCACASALE ROCCA DI BOTTE ROCCA DI CAMBIO ROCCA PIA SAN BENEDETTO IN PERILLIS SAN DEMETRIO NE' VESTINI * SANTE MARIE TIONE DEGLI ABRUZZI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI VILLA SANT'ANGELO VILLETTA BARREA VITTORITO <i>Totale comuni: n. 51</i></p> <p>PESCARA</p> <p>CARPINETO DELLA NORA ELICE <i>Totale comuni: n. 2</i></p> <p>TERAMO</p> <p>BISENTITI * CASTEL CASTAGNA CASTELLI * ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA * PIETRACAMELA * <i>Totale comuni: n. 5</i></p> <p><i>Totale comuni Abruzzo: n. 62</i></p> <p>MOLISE</p> <p>CAMPOBASSO</p> <p>BONEFRO CASALCIPRANO CERCEPICCOLA LUPARA MONTENERO DI BISACCIA PIETRACATELLA * PIETRACUPA PROVVIDENTI ROCCAVIVARA</p>
---	---

<p>SAN GIULIANO DEL SANNIO SAN POLO MATESE <i>Totale comuni n. 11</i></p>	<p><u>SAN NICOLA LA STRADA</u> * SANTA MARIA A VICO TEVEROLA <i>Totale comuni: n. 10</i></p>
<p>ISERNIA</p> <p>ACQUAVIVA D'ISERNIA CHIAUCI * MONTENERO VAL COCCHIARA POGGIO SANNITA * POZZILLI ROCCASICURA SANT'ANGELO DEL PESCO * SESTO CAMPANO <i>Totale comuni: n. 8</i></p>	<p>NAPOLI</p> <p><u>BACOLI</u> <u>CAIVANO</u> <u>CARDITO</u> * <u>CASALNUOVO DI NAPOLI</u> CASAMARCIANO <u>CASAVATORE</u> * CASOLA DI NAPOLI CIMITILE CRISPANO <u>ERCOLANO</u> <u>FRATTAMAGGIORE</u> <u>GIUGLIANO IN CAMPANIA</u> ** <u>GRUMO NEVANO</u> * LACCO AMENO * MARIGLIANELLA <u>MARIGLIANO</u> * MASSA LUBRENSE MONTE DI PROCIDA * <u>MUGNANO DI NAPOLI</u> <u>POMIGLIANO D'ARCO</u> PROCIDA <u>QUARTO</u> ** <u>SAN GIORGIO A CREMANO</u> * SAN PAOLO BEL SITO <u>SORRENTO</u> <u>TERZIGNO</u> TUFINO * <i>Totale comuni: n. 27</i></p>
<p>CAMPANIA</p> <p>AVELLINO</p> <p>ANDRETTA * CALITRI * CASTELFRANCI CERVINARA QUINDICI* SAN MANGO SUL CALORE * SORBO SERPICO VOLTURARA IRPINA <i>Totale comuni: n. 8</i></p>	
<p>BENEVENTO</p> <p>CALVI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO * CASTELFRANCO IN MISCANO CASTELPOTO * GUARDIA SANFRAMONDI PADULI * REINO SAN LORENZO MAGGIORE TELESE TERME <i>Totale comuni: n. 9</i></p>	<p>SALERNO</p> <p>AMALFI * <u>ANGRI</u> CASAL VELINO CASTEL SAN GIORGIO <u>CAVA DE' TIRRENI</u> CELLE DI BULGHERIA * <u>EBOLI</u> ISPANI LAURINO LUSTRA MAIORI PERTOSA POSITANO POSTIGLIONE SAN GIOVANNI A PIRO SAN GREGORIO MAGNO SAN MARZANO SUL SARNO</p>
<p>CASERTA</p> <p>CASTELLO DEL MATESE CASTEL CAMPAGNANO CESA * GRAZZANISE ** MACERATA CAMPANIA <u>ORTA DI ATELLA</u> ROCCAMONFINA *</p>	

<p>SAN VALENTINO TORIO SANT'ANGELO A FASANELLA * SASSANO SICIGNANO DEGLI ALBURNI * <i>Totale comuni: n. 21</i></p>	<p>LECCE</p> <p>ARNESANO CALIMERA CARMIANO CORGILIANO D'OTRANTO GAGLIANO DEL CAPO MAGLIE MARTANO MELPIGNANO MONTERONI DI LECCE * NEVIANO NOVOLI PARABITA</p>
<p>PUGLIA</p> <p>BARI</p>	
<p><u>ALTAMURA</u> BITETTO * <u>CAPURSO</u> <u>CASAMASSIMA</u> * GRUMO APPULA <u>MODUGNO</u> * <u>MOLA DI BARI</u> <i>Totale comuni: n. 7</i></p>	<p>PORTO CESAREO * UGGIANO LA CHIESA VEGLIE</p> <p><i>Totale comuni: n. 15</i></p> <p>TARANTO</p> <p>LEPORANO * MONTEIASI MONTEMESOLA</p> <p><i>Totale comuni: n. 3</i></p>
<p>BARLETTA-ANDRIA-TRANI</p> <p><u>ANDRIA</u> <u>TRANI</u> * <i>Totale comuni: n. 2</i></p>	<p><i>Totale comuni Puglia: n. 47</i></p> <p>BASILICATA</p> <p>MATERA</p>
<p>BRINDISI</p> <p><u>CAROVIGNO</u> * <u>CEGLIE MESSAPICA</u> ERCHIE * <u>LATIANO</u> <u>MESAGNE</u> <u>ORIA</u> * SAN PIETRO VERNOTICO <u>SAN VITO DEI NORMANNI</u> TORCHIAROLO TORRE SANTA SUSANNA <i>Totale comuni: n. 10</i></p>	<p>ACCETTURA * IRSINA <u>MATERA</u> MONTALBANO JONICO SALANDRA TURSI</p> <p><i>Totale comuni: n. 6</i></p> <p>POTENZA</p>
<p>FOGGIA</p> <p>ACCADIA CAGNANO VARANO CARLANTINO CASALVECCHIO DI PUGLIA <u>CERIGNOLA</u> <u>MANFREDONIA</u> MONTELEONE DI PUGLIA ORDONA ROCCHETTA SANT'ANTONIO SAN PAOLO DI CIVITATE <i>Totale comuni: n. 10</i></p>	<p>ACERENZA * AVIGLIANO CANCELLARA CARBONE CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA * CERSOSIMO CORLETO PERTICARA FILIANO FORENZA MOLITERNO SANT'ARCANGELO * TOLVE</p> <p><i>Totale comuni: n. 12</i></p> <p><i>Totale comuni Basilicata: n. 18</i></p>

<p>CALABRIA</p> <p>CATANZARO</p> <p>AMARONI *</p> <p>ANDALI *</p> <p>CARLOPOLI</p> <p>DAVOLI</p> <p>GIRIFALCO *</p> <p>GIZZERIA</p> <p><u>LAMEZIA TERME</u></p> <p>MARTIRANO LOMBARDO</p> <p>MONTEPAONE *</p> <p>PALERMITI</p> <p>SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO</p> <p>SORBO SAN BASILE</p> <p>SOVERATO *</p> <p>TAVERNA</p> <p><i>Totale comuni: n. 14</i></p> <p>COSENZA</p> <p>CAMPANA</p> <p><u>CASTROVILLARI</u> *</p> <p>CERZETO</p> <p>CETRARO</p> <p>GRISOLIA</p> <p>PAPASIDERO</p> <p>SAN FILI</p> <p><u>SAN GIOVANNI IN FIORE</u> *</p> <p>SAN LORENZO DEL VALLO</p> <p>SPEZZANO PICCOLO</p> <p>TORTORA</p> <p><i>Totale comuni: n. 11</i></p> <p>CROTONE</p> <p>ROCCA DI NETO</p> <p>SANTA SEVERINA</p> <p><i>Totale comuni: n. 2</i></p> <p>REGGIO CALABRIA</p> <p>ANOIA</p> <p>ARDORE **</p> <p>BIANCO</p> <p>BRUZZANO ZEFFIRIO</p> <p>CASIGNANA **</p> <p>CINQUEFRONDI</p> <p>DELIANUOVA</p> <p>GIFFONE</p> <p><u>GIOIA TAURO</u></p> <p>MAROPATI</p> <p>MELITO DI PORTO SALVO **</p> <p>MOLOCCHIO</p> <p>MONTEBELLO IONICO **</p>	<p>PAZZANO</p> <p>POLISTENA</p> <p>ROCCAFORTE DEL GRECO *</p> <p>SAMO *</p> <p>SAN LORENZO *</p> <p>SAN LUCA **</p> <p>SANTO STEFANO IN ASPROMONTE</p> <p>SCILLA *</p> <p><u>SIDERNO</u> **</p> <p>VILLA SAN GIOVANNI</p> <p><i>Totale comuni: n. 23</i></p> <p>VIBO VALENTIA</p> <p>ACQUARO</p> <p>CESSANITI</p> <p>IONADI</p> <p>LIMBADI *</p> <p>MONTEROSSO CALABRO</p> <p>SAN CALOGERO **</p> <p>SPILINGA</p> <p>VIBO VALENTIA</p> <p>ZACCANOPOLI</p> <p>ZAMBRONE *</p> <p><i>Totale comuni: n. 10</i></p> <p><i>Totale comuni Calabria: n. 60</i></p> <p>SARDEGNA</p> <p>CAGLIARI</p> <p>BALLAO</p> <p>BURCEI</p> <p>DOLIANOVA</p> <p>DOMUS DE MARIA</p> <p>ESCOLCA</p> <p>GONI</p> <p>GUAMAGGIORE</p> <p>MANDAS</p> <p>MONASTIR</p> <p>MURAVERA</p> <p>NURAMINIS</p> <p>NURRI</p> <p>ORROLI</p> <p><u>QUARTU SANT'ELENA</u></p> <p>SADALI</p> <p>SAMATZAI</p> <p>SAN BASILIO</p> <p>SERDIANA</p> <p><u>SESTU</u></p> <p>SETTIMO SAN PIETRO</p> <p>SEULO</p> <p>SILIUS</p> <p>SUELLI</p>
--	---

USSANA	TIANA
UTA	TONARA
VILLANOVA TULO	TORPE'
VILLAPUTZU *	<i>Totale comuni: n. 26</i>
VILLA SAN PIETRO	
<i>Totale comuni: n. 28</i>	
CARBONIA-IGLESIAS	
GIBA	ARZANA
PISCINAS	ELINI *
SANTADI	GAIRO
SANT'ANNA ARRESI	ILBONO *
TRATALIAS	LOCERI
VILLAMASSARGIA	TALANA
<i>Totale comuni: n. 6</i>	URZULEI
	USSASSAI
	<i>Totale comuni: n. 8</i>
MEDIO CAMPIDANO	
ARBUS	AGGIUS
BARUMINI	BERCHIDDA
GESTURI	BORTIGIADAS
GONNOSFANADIGA	BUDDUSO'
GUSPINI	LA MADDALENA
LUNAMATRONA	LUOGOSANTO
PABILLONIS	MONTI
SANLURI	OSCHIRI
SEGARIU	PADRU
SIDDI	SANT'ANTONIO DI GALLURA
TUILI	SAN TEODORO
USSARAMANNA	SANTA TERESA GALLURA
VILLANOVAFORRU	TEMPIO PAUSANIA
VILLANOVAFRANCA	
<i>Totale comuni: n. 14</i>	<i>Totale comuni: n. 13</i>
NUORO	
ARITZO	ABBASANTA
ATZARA	AIDOMAGGIORE
BELVI'	ALLAI
BIRORI	ARBOREA
BORORE	ASSOLO
BORTIGALI	ASUNI
DESULO	BARESSA
GAVOI	BIDONI'
LEI	BUSACHI
MAMOIADA	CURCURIS
NORAGUGUME	FLUSSIO
NUORO	FORDONGIANUS
OLIENA	GHILARZA
OLLOLAI	GONNOSNO'
OLZAI	GONNOSTRAMATZA
ONIFAI	LACONI
ORANI	MASULLAS
ORGOSOLO	MOGORO
ORTUERI	MONTRESTA
OSIDDA	NEONELI
OTTANA	NORBELLO
POSADA	NURACHI
SORGONO	PALMAS ARBOREA
	PAU

PAULILATINO RIOLA SARDO SAMUGHEO SAN NICOLO' D'ARCIDANO SAN VERO MILIS SANTA GIUSTA SANTU LUSSURGIU SEDILO SENEGHE SENNARIOLO SIAMAGGIORE SIAPICCIA SIMAXIS SINI SUNI* TADASUNI ULA TIRSO USELLUS VILLA SANT'ANTONIO VILLANOVA TRUSCHEDU ZEDDIANI <i>Totale comuni: n. 45</i>	ITTIRI LAERRU MARA NULE NULVI OSILO OSSI PATTADA PERFUGAS PLOAGHE <u>PORTO TORRES</u> POZZOMAGGIORE ROMANA SILIGO TERGU THIESI USINI VIDDALBA VILLANOVA MONTELEONE <i>Totale comuni: n. 27</i>
SASSARI BESSUDE BONNANARO BOTTIDDA BULTEI BURGOS COSSOINE GIAVE ITTIREDDU	<i>Totale comuni Sardegna: n. 167</i>

Riepilogo regioni a statuto ordinario e Sardegna

	N.
Comuni superiori a 15.000 abitanti	85
Comuni sino a 15.000 abitanti	594
TOTALE	679

Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia ⁽¹⁾

<p>FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>GORIZIA</p> <p>VILLESSE * <i>Totale comuni: n. 1</i></p> <p>PORDENONE</p> <p>BARCIS CANEVA CLAUT MONTEREALE VALCELLINA TRAVESIO VALVASONE ARZENE * (2) <i>Totale comuni: n. 6</i></p> <p>UDINE</p> <p>CIVIDALE DEL FRIULI PREMARIACCO VARMO <i>Totale comuni: n. 3</i></p> <p>SICILIA</p> <p>AGRIGENTO</p> <p><u>AGRIGENTO</u> * CAMMARATA <u>LICATA</u> * <u>RAFFADALI</u> * REALMONTE <u>RIBERA</u></p>	<p>SICULIANA <i>Totale comuni: n. 7</i></p> <p>CALTANISSETTA</p> <p><u>GELA</u> <u>MUSSOMELI</u> SERRADIFALCO VILLALBA <i>Totale comuni: n. 4</i></p> <p>CATANIA</p> <p><u>BRONTE</u> <u>MANIACE</u> <u>MASCALI</u> ** MILO <u>PEDARA</u> <u>SAN GIOVANNI LA PUNTA</u> <u>TREMESTIERI ETNEO</u> * <i>Totale comuni: n. 7</i></p> <p>ENNA</p> <p><u>AGIRA</u> <u>CENTURIPE</u> * <u>ENNA</u> <u>NICOSIA</u> * PIETRAPERZIA VALGUARNERA CAROPEPE <i>Totale comuni: n. 6</i></p> <p>MESSINA</p> <p><u>BARCELLONA POZZO DI GOTTO</u> * BASICO' GIARDINI NAXOS GRANITI LIMINA MALVAGNA <u>MILAZZO</u> MIRTO * NASO RACCUJA</p>
---	--

⁽¹⁾ Per le elezioni comunali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia la consultazione dei dati sarà possibile collegandosi ai siti raggiungibili direttamente dalle pagine Home del portale tematico "Eligendo":

<http://elezioni.regionefvg.it/elezCom.html>
http://pti.regionesicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Elezioni/PIR_Amministrative2015

<p>SAN SALVATORE DI FITALIA *</p> <p>SAVOCA *</p> <p><i>Totali comuni: n. 12</i></p> <p style="text-align: center;">PALERMO</p> <p>ALIMINUSA</p> <p>CALTAVUTURO</p> <p><u>CARINI</u></p> <p>COLLESANO</p> <p>GODRANO</p> <p>LASCARI</p> <p>POLIZZI GENEROSA **</p> <p>POLLINA</p> <p>SAN MAURO CASTELVERDE</p> <p>SANTA CRISTINA GELA</p> <p>SCILLATO</p> <p><u>TRABIA</u></p> <p><u>VILLABATE</u> *</p> <p><i>Totali comuni: n. 13</i></p> <p style="text-align: center;">RAGUSA</p> <p><u>ISPICA</u></p> <p><i>Totali comuni: n. 1</i></p> <p style="text-align: center;">SIRACUSA</p> <p><u>AUGUSTA</u> **</p> <p><i>Totali comuni: n. 1</i></p>	<p style="text-align: center;">TRAPANI</p> <p>GIBELLINA</p> <p><u>MARSALA</u> *</p> <p><i>Totali comuni: n. 2</i></p> <p>Totali comuni Sicilia: n. 53</p> <p>In dettaglio: N. 21 superiori ai 10.000 ab. (di cui n. 2 comuni capoluogo)</p> <p>N. 32 sino a 10.000 ab.</p> <p>N.B. Sono sottolineati i comuni con più di 10.000 abitanti</p> <p>Sono contrassegnati da * gli enti il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale.</p> <p>Sono contrassegnati da ** gli enti il cui Consiglio si rinnova per scadenza del periodo di durata dello scioglimento ex art. 143 tuocl (d.lgs. n. 267/00).</p>
--	---

Riepilogo regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia

	N.
Comuni superiori a 15.000 ab. (Friuli-Venezia Giulia)	0
Comuni sino a 15.000 ab. (Friuli-Venezia Giulia)	10
Comuni superiori a 10.000 ab. (Sicilia)	21
Comuni sino a 10.000 ab. (Sicilia)	32
TOTALE	63

Sistema elettorale dei comuni

Elezione del sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

L'elezione del sindaco è contestuale a quella del Consiglio.

Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale.

E' eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

Alla lista vengono assegnati tanti voti quanti sono quelli attribuiti al candidato sindaco collegato.

Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio, mentre i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste con il metodo d'Hondt. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3 ...fino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente, vengono scelti i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.

A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio. Nell'ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l'ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto.

In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi.

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'elezione del sindaco è contestuale a quella del Consiglio comunale.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

E' eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato, si procede ad un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'attribuzione dei seggi al Consiglio comunale viene effettuata dopo l'elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto.

Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo d'Hondt, dividendo successivamente per 1, 2, 3... la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria.


Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbia già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.

Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo di liste collegate.

Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Schede di votazione

Colore delle schede di votazione: Azzurro



In attuazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il Ministro dell'Interno con decreto 24 gennaio 2014 ha previsto nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, evitando la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose.

- Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la scheda è suddivisa in quattro parti verticali riportanti, in ciascuna parte, un numero massimo di tre o quattro rettangoli (rispettivamente nel caso siano meno o più di dodici candidati a sindaco) contenenti i nominativi dei candidati a sindaco e il contrassegno delle liste collegate e una riga tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza per un candidato al consiglio comunale.
- Nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti sono previsti gli stessi criteri per la composizione della scheda dei comuni inferiori ai 5.000 abitanti, con l'unica differenza della previsione di due righe tratteggiate per l'espressione della doppia preferenza di genere ai sensi della legge 23 novembre 2012, n. 215. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di entrambi i sessi, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono riportati i rettangoli con i nominativi dei candidati a sindaco, secondo l'ordine di sorteggio, e sotto (non più al fianco) altri rettangoli contenenti i contrassegni delle liste ad essi collegate. Sulla destra, a fianco del contrassegno, sono riportate due righe tratteggiate per l'espressione della doppia preferenza di genere ai sensi della legge 23 novembre 2012, n. 215. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di entrambi i sessi, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Elettori e Sezioni**Elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario e Sardegna**

Il corpo elettorale è calcolato in base ai dati riferiti alla revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni.

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	SEZIONI
Comuni superiori a 15.000 ab. (85)	1.320.881	1.427.121	2.748.002	3.215
Comuni sino a 15.000 ab. (594)	855.779	884.081	1.739.860	2.132
TOTALE (679)	2.176.660	2.311.202	4.487.862	5.347

**Elezioni comunali nella regione Friuli-Venezia Giulia**

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	SEZIONI
Comuni superiori a 15.000 ab. (0)	----	----	----	----
Comuni sino a 15.000 ab. (10)	18.105	19.108	37.213	44
TOTALE (10)	18.105	19.108	37.213	44

Elezioni comunali nella regione Sicilia

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	SEZIONI
Comuni superiori a 10.000 ab. (21)	278.401	292.512	570.913	615
Comuni sino a 10.000 ab. (32)	61.759	63.714	125.473	147
TOTALE (53)	340.160	356.226	696.386	762

Riepilogo

TOTALE COMUNI	elettori maschi	elettori femmine	Totale	Sezioni
742	2.534.925	2.686.536	5.221.461	6.153

Elettori dell'Unione europea

ELETTORI DELL'UNIONE EUROPEA*				
Paese	Maschi	Femmine	Totale	% sul totale
AUSTRIA	21	58	79	0,43
BELGIO	62	93	155	0,84
BULGARIA	440	814	1.254	6,77
REP. CECA	5	55	60	0,32
CROAZIA	13	18	31	0,17
DANIMARCA	16	15	31	0,17
FINLANDIA	1	20	21	0,11
FRANCIA	184	349	533	2,88
GERMANIA	369	462	831	4,49
REGNO UNITO	147	209	356	1,92
GRECIA	22	27	49	0,26
IRLANDA	16	18	34	0,18
LUSSEMBURGO	7	6	13	0,07
MALTA	1	5	6	0,03
PAESI BASSI	49	77	126	0,68
POLONIA	214	895	1.109	5,99
PORTOGALLO	17	29	46	0,25
ROMANIA	5.400	7.793	13.193	71,22
SPAGNA	72	190	262	1,41
SVEZIA	8	14	22	0,12
UNGHERIA	16	62	78	0,42
LITUANIA	6	39	45	0,24
LETTONIA	-	10	10	0,05
ESTONIA	1	8	9	0,05
CIPRO	2	2	4	0,02
SLOVENIA	2	8	10	0,05
SLOVACCHIA	60	96	156	0,84
	7.151	11.372	18.523	

*Si tratta di cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, che hanno chiesto, nei termini previsti (21 aprile 2015), di votare alle elezioni comunali.

PARTE SECONDA

DECRETI DI INDIZIONE E NORMATIVA

Elezioni regionali e comunali

Bur n. 30 del 27/03/2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 27 marzo 2015

**Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali.
(Elezioni amministrative)**

Note per la trasparenza:

AI sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale", con il presente Decreto sono convocati i comizi elettorali per le elezioni regionali 2015, che si terranno nella data all'upo indicata, ed è altresì stabilito il numero di seggi consiliari spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale.

Il Presidente

Premesso che l'articolo 122 della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e che la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione" stabilisce, tra gli altri, i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali;

Visto che - al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di c.d. *election day* e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa - con l'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e con successivo decreto legge n. 27 del 17 marzo 2015, è stato modificato l'articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, che ora così textualmente dispone: "Gli organi elettori delle regioni dureranno in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio durerà per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei giorni anteriori".

Preso atto che, come comunicato con circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, con Decreto del 19 marzo 2015 il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative per domenica 31 maggio 2015;

Vista lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, in particolare gli articoli 34 e 51 che dispongono, rispettivamente, sull'elezione e la composizione del Consiglio regionale e sull'elezione del Presidente della Giunta;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" e ss.mm. e ii., ed in particolare i seguenti articoli:

- articolo 2, il quale prevede che il numero dei consiglieri regionali è determinato con riferimento alla popolazione residente definita in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale e che fanno, inoltre, parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;
- articolo 4, il quale stabilisce che il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, e precisa le modalità per la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni medesime;
- articolo 11, che dispone che le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, "che hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno", sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale in carica, provvedimento che comprende, oltre alla convocazione dei comizi elettorali, anche l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale; il Decreto è comunicato immediatamente ai Sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni, nonché ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d'Appello del capoluogo della Regione; il Decreto è inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" e ss.mm. e II.;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Norme norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e ss.mm. e II.;

Vista l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di c.d. *election day*;

Vista il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 recante "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di convocare per domenica 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto, atteso che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015 sono state indette per la stessa data le elezioni amministrative;
3. di indicare, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, il seguente numero di seggi, attribuito a seguito del riparto risultante dalla tabella allegata (Allegato A) al presente Decreto:
 - Circoscrizione elettorale di Belluno 2 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Padova 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Rovigo 2 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Treviso 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Venezia 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Verona 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Vicenza 9 seggi
4. di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 5/2012, ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
5. di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 5/2012, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d'Appello di Venezia;
6. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione del coordinamento delle attività necessarie a dare esecuzione al presente atto, come previsto già disposto nel decreto n. 2 del 13 febbraio 2015 del medesimo Segretario Generale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



REGIONE del VENETO

giunta regionale

Allegato A al Dpgr n. 44 del 27 marzo 2015

pag. 1/1

TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

ai sensi degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" e ss. mm. e li.

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE RESIDENTE (censimento del 9 ottobre 2011)	QUOZIENTE: 99.126		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Belluno	210.001	2	0,11052	2
Padova	921.361	9	0,20484	9
Rovigo	242.349	2	0,44486	2
Treviso	876.750	8	0,84520	8 (8+1)
Venezia	846.962	8	0,54429	8 (8+1)
Verona	906.542	9	0,08482	9
Vicenza	659.205	6	0,69789	6 (6+1)
TOTALE	4.887.210	46	(+ 3)	49



*Il Prefetto della Provincia di Genova
Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie*

CONSIDERATO che occorre procedere alla elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale ed al rinnovo del Consiglio Regionale della Liguria in scadenza per compiuto quinquennio;

VISTI l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale nei limiti stabiliti con legge dello Stato e la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, *primo comma*, della Costituzione" che stabilisce, tra gli altri, i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali;

VISTA la legge statutaria regionale 3 maggio 2005 n. 1 e successive modificazioni recante lo "Statuto della Regione Liguria";

RILEVATO CHE la Regione Liguria ha esercitato la potestà legislativa ordinaria attribuita dall'art. 122 della Costituzione emanando, nell'ambito del collegato alla legge finanziaria 2015, la previsione di cui all'art. 13 della legge 29 dicembre 2014 n. 41, rubricato "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali", senza introdurre innovazioni in tema di modalità e competenze di indizione dei comizi elettorali e riparto dei seggi nelle varie circoscrizioni elettorali rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 10 comma 2, lettera f) della legge n. 131/2003;

VISTA la circolare n. 9, in data 24 marzo 2015, con la quale il Ministero dell'Interno, sentita anche l'Avvocatura dello Stato di Genova, ha evidenziato che nella Regione Liguria alla adozione dei decreti relativi all'indizione delle elezioni regionali ed alla determinazione dell'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali provvederà il Prefetto del capoluogo di regione a norma del citato art. 10 comma 2, lettera f) della legge n. 131/2003;

ACQUISITA, in data 1° aprile 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Genova, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" e ss.mm. e ll.;



Il Prefetto della Provincia di Genova

Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema della Autonomia

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e ss.mm. e li.;

VISTO l'art. 10, comma 2, lettera f, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in tema di c.d. *election day*;

VISTO l'art. 1, comma 399 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il decreto legge n. 27 del 17 marzo 2015, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative" che ha modificato l'articolo 5, comma 1, della citata legge 165/2004;

DECRETA

I comizi per la elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per la rinnovazione del Consiglio regionale della Liguria sono convocati per il giorno di domenica 31 maggio 2015.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 5, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 il presente decreto verrà notificato al Presidente della Giunta regionale e comunicato ai Sindaci della Regione.

Il presente decreto verrà comunicato, altresì, al Presidente della Corte d'Appello di Genova per gli adempimenti di competenza.

Genova, 1° aprile 2015

IL PREFETTO



*Il Prefetto della Provincia di Genova
Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie*

VISTO il proprio decreto, in data odierna, prot. n.13687 con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 31 maggio 2015 i comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per la rinnovazione del Consiglio regionale della Liguria;

VISTI gli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la determinazione del numero dei consiglieri regionali";

VISTO l'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario";

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";

VISTO l'art. 14, comma 1, lettera a) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce che nelle Regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti il numero massimo di Consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta Regionale, è uguale o inferiore a 30;

VISTO l'art. 15, comma 2 della legge statutaria della Regione Liguria del 3 maggio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 1 della legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1, che stabilisce che il Consiglio regionale è composto da non più di 30 Consiglieri oltre al Presidente della Giunta;

ATTESO CHE quattro quinti dei consiglieri assegnati, ai sensi del 2° comma del citato art. 1 della legge 23 febbraio 1995 n. 43, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, per cui occorre provvedere all'assegnazione dei predetti seggi alle singole circoscrizioni elettorali provinciali;

DATO ATTO CHE in assenza di specifica disposizione regionale concernente la disciplina del sistema elettorale ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dall'articolo 10, lettera f, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono



Il Prefetto della Provincia di Genova

Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie

effettuate con decreto del Prefetto capoluogo di Regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi;

VISTA la circolare n. 9, in data 24 marzo 2015, con la quale il Ministero dell'Interno dà atto che, sentita anche l'Avvocatura dello Stato di Genova, nella Regione Liguria alla adozione dei decreti relativi all'indizione delle elezioni regionali ed alla determinazione dell'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali provvederà il Prefetto del capoluogo di regione a norma dell' art. 10 comma 2, lettera f) della legge n. 131/2003;

VISTO l'art. 10, comma 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il D.P.R. 6 novembre 2012 con il quale sono stati resi noti i dati della popolazione legale della Repubblica sulla base del censimento del 9 ottobre 2011;

D E C R E T A

Il Consiglio regionale della Regione Liguria è composto di 30 (trenta) membri.

In attuazione dell'art. 1 comma 2 della citata legge 23 febbraio 1995, n. 43, ventiquattro dei predetti seggi – pari ai quattro quinti di quelli spettanti – sono assegnati alle circoscrizioni elettorali provinciali della Regione, come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

AI sensi dell'articolo 3 comma 5, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 il presente decreto verrà notificato al Presidente della Giunta regionale e comunicato ai Sindaci della Regione.

Il presente decreto verrà comunicato, altresì, al Presidente della Corte d'Appello di Genova per gli adempimenti di competenza.

Genova, 1° aprile 2015

IL PREFETTO



Il Prefetto della Provincia di Genova

Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema della Autonomia

Allegato al decreto prefettizio n. 13688 in data 1°aprile 2015

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni elettorali provinciali della Liguria dei ventiquattro seggi di Consigliere regionale da attribuire in ragione proporzionale.

CIRCOSCRIZIONI	Popolazione censimento 2011	Quoziente: 65.445		
		Quozienti Interi	Resti	Seggi
GENOVA	855.834	13	5.049	13
IMPERIA	214.502	3	18.167	3
LA SPEZIA	219.330	3	22.995 (*)	4
SAVONA	281.028	4	19.248	4
TOTALI	1.570.694	23	65.459	24

N.B. E' contraddistinto da un asterisco il resto più alto in corrispondenza del quale è stato assegnato un seggio.

Genova, 1° aprile 2015

IL PREFETTO
(Signature)

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**
- Decreti

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 aprile 2015, n. 62**

Indizione elezioni regionali 2015.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 3, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative);

Visto l'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), come modificato dal d.l. 27/2015, che stabilisce in cinque anni la durata degli organi eletivi della Regione e che le elezioni hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;

Rilevato che il Consiglio regionale della Toscana e il Presidente della Giunta regionale furono eletti il 28 marzo 2010;

Visto l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").

Visto l'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visti altresì i seguenti articoli della L.R. 51/2014:

- 1) art. 7 sulle circoscrizioni elettorali;
- 2) art. 8, comma 4 sul numero minimo e massimo dei candidati in ogni circoscrizione;
- 3) art. 15, comma 2 sull'eventuale secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 1^o censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) pubblicato nel Supplemento-Ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione delle elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale e alla determinazione dei relativi orari di apertura delle sezioni elettorali nonché del numero minimo e massimo dei candidati per ogni circoscrizione;

DECRETA

1) i comizi per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana sono convocati domenica 31 maggio 2015;

2) in caso di eventuale ballottaggio, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 14 giugno 2015;

3) l'orario di apertura delle sezioni elettorali è stabilito dalle 7 alle 23;

4) il numero minimo e massimo di candidati per ciascuna lista per le sottosezioni circoscrizionali è il seguente:

- a) Arezzo: 4-8
- b) Firenze 1: 4-8
- c) Firenze 2: 4-6
- d) Firenze 3: 2-4
- e) Firenze 4: 2-4
- f) Grosseto: 2-4
- g) Livorno: 4-8
- h) Lucca: 4-8
- i) Massa Carrara: 2-4
- j) Pisa: 4-8
- k) Pistoia: 4-6
- l) Prato: 4-6
- m) Siena: 4-6.

Il presente decreto è comunicato al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono ricompresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circoscrizionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Il Presidente
Enrico Rossi*



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

9 aprile 2015, n. 57

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 122 della Costituzione;

Visto il nuovo Statuto regionale;

Visti, in particolare, gli articoli 42 e 63 del nuovo Statuto regionale;

Vista la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2: *Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4: *Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2*;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della citata legge regionale n. 2/2010;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43, come integrate dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni introdotte dalla citata legge regionale n. 4/2015;

Vista, in particolare, l'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 108/1968, come sostituito dell'articolo 7, comma 1, della suddetta legge regionale n. 4/2015;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, come da ultimo integrato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, concernente la durata degli organi elettori regionali, il quale dispone che gli organi elettori delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;

Atteso che il mandato del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria scade per compiuto quinquennio nel corrente anno;

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno;





Regione Umbria

Presidenza della Giunta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pag. N. 2

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente lo svolgimento delle operazioni elettorali nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015 con il quale è stata fissata per domenica 31 maggio 2015 la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario;

Richiamata la circolare n. 9/2015 del 24 marzo 2015, a firma del Capo Gabinetto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con la quale si ricorda che il Consiglio dei Ministri in sede di approvazione del citato decreto-legge n. 27/2015 ha invitato le Regioni interessate a voler indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi nella stessa data fissata per le elezioni amministrative;

DECRETA

Art. 1

Sono convocati per domenica 31 maggio 2015 i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

L'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria avverrà a turno unico sulla base di un'unica circoscrizione elettorale regionale.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 e termineranno alle ore 23 di domenica 31 maggio 2015. Saranno ammessi al voto gli elettori che alle ore 23 si troveranno all'interno delle sezioni elettorali.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bullettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 9 aprile 2015

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale

SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
avvisi consiliari e rapporti con il Consiglio regionale


La presente certa, composta di n. 2 facciate, è conforme all'originale esistente
presso questo Sezione.

Perugia, il 9 APR. 2015

Perugia, il 9 APR. 2015

UISTRUTTORE DIRETTIVO

Marco Perugini




MARINI



DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 121/PRES/DEL 03/04/2015

Oggetto: Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche ed assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

= = = = =
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dal Segretario della Giunta, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di adottare il presente decreto;

VISTA la proposta del Segretario della Giunta, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto, nonché l'attestazione che dallo stesso non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 26 dello Statuto della Regione;

- D E C R E T A -

I comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche sono convocati per domenica 31 maggio 2015.

A ciascuna circoscrizione elettorale è assegnato il seguente numero di seggi, risultante dal riparto indicato nella tabella allegata al presente decreto:

Circoscrizione elettorale di Ancona	9 seggi
Circoscrizione elettorale di Ascoli Piceno	4 seggi
Circoscrizione elettorale di Fermo	4 seggi
Circoscrizione elettorale di Macerata	6 seggi
Circoscrizione elettorale di Pesaro e Urbino	7 seggi
Totale	30 seggi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

L'articolo 122, primo comma, della Costituzione ha stabilito che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali è disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

L'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) ha fissato i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali. L'articolo 5 ha previsto che gli organi elettori delle Regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Ha disposto, inoltre, che il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio.

L'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative), al fine di consentire lo svolgimento abbinato delle elezioni regionali e amministrative, ha esteso tale periodo alla domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

L'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) ha previsto che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

L'articolo 11 dello Statuto della Regione ha stabilito che il Consiglio regionale è composto da trenta Consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) ha disposto che il medesimo Consiglio regionale è composto da trenta Consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale. Ha previsto, poi, che i seggi di Consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali provinciali.

L'articolo 6 ha ripartito il territorio regionale in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino ed ha stabilito che la ripartizione dei trenta seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'articolo 7 ha demandato ad un decreto del Presidente della Giunta in carica l'indizione delle elezioni e ha disposto che le medesime elezioni hanno luogo nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio. Ha previsto, altresì, che le operazioni di votazione si svolgono di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e che il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno cinquantacinque giorni prima del giorno delle elezioni.

L'articolo 1 della legge regionale 1° aprile 2015, n. 12 (Disposizioni urgenti per le elezioni regionali e gli adempimenti di fine legislatura), in relazione al decreto-legge n. 27/2015, ha stabilito che il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta del 2015 entro i termini stabiliti dalla normativa statale vigente.

Il Presidente della Repubblica, con decreto del 6 novembre 2012 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), ha determinato in 1.541.319 abitanti la popolazione legale della Regione Marche, di cui 473.865 abitanti nella Provincia di Ancona, 210.407 abitanti nella Provincia di Ascoli Piceno, 174.857 abitanti nella Provincia di Fermo, 319.607 abitanti nella Provincia di Macerata, e 362.583 abitanti nella Provincia di Pesaro e Urbino.

Il Ministro dell'Interno, con decreto del 19 marzo 2015, ha fissato per domenica 31 maggio 2015 la data dell'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali ed ha disposto l'immediata comunicazione ai Prefetti per la convocazione dei comizi elettorali.



E' necessario, pertanto, convocare per la medesima data i comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, al fine di assicurare la contestualità delle due elezioni. Al riguardo il Presidente della Giunta regionale, con nota prot. n. 223806 del 31 marzo 2015, ha informato il Presidente della Corte di Appello di Ancona. Occorre, inoltre, effettuare la ripartizione dei trenta seggi tra le circoscrizioni elettorali provinciali.

Il Segretario della Giunta

(Elisa Meroni)

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l'adozione al Presidente della Giunta regionale. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Segretario della Giunta

(Elisa Meroni)



- ALLEGATI -

Tabella di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche

Totale degli abitanti della Regione Marche 1.541.319

Quoziente 1.541.319: 30 seggi = 51.377

ASSEGNAZIONE A QUOZIENTE INTERO

Circoscrizione elettorale	Abitanti di ciascuna circoscrizione elettorale	Seggi assegnati a quoquoziente intero
Ancona	473.865	9
Ascoli Piceno	210.407	4
Fermo	174.857	3
Macerata	319.607	6
Pesaro e Urbino	362.583	7
Totale	1.541.319	29

ASSEGNAZIONE SULLA BASE DEI PIÙ ALTI RESTI

Circoscrizione elettorale	Resti	Seggi assegnati in base ai più alti resti
Ancona	11.472	-
Ascoli Piceno	4.899	-
Fermo	20.726	1
Macerata	11.345	-
Pesaro e Urbino	2.944	-

SEGGI COMPLESSIVAMENTE ASSEGNAZI A CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Circoscrizione elettorale	Seggi assegnati
Ancona	9
Ascoli Piceno	4
Fermo	4
Macerata	6
Pesaro e Urbino	7
TOTALE	30

REGIONE



PUGLIA



Prot. n. 2/EL/REG/P
N. 200 del registro

Oggetto: Circoscrizioni elettorali. Decreto di assegnazione seggi, ex artt. 3 e 4, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 299 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 31 maggio 2015, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 n. 294, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della popolazione al 9 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 235, recante disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTI gli artt. 3 e 4 della sopra richiamata lr. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

DECRETA

alle circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Province istituite dalla legge della Repubblica, sono assegnati, ex artt. 3 e 4, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, ventitré seggi, come indicati nella tabella allegata al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia della Regione.

DI CIRCOLO PUGLIA
Bari, 07-04-2015
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

La presente copia, si compone da n. 1/1A + 1/2B
facciat. A ed è conforme all'originale.
D.P.G.R. n. 200 del 1 APR. 2015
Bari, 1 APR. 2015

VENDOLA
IL DIRIGENTE del SERVIZIO
Comunicazione Istituzionale
(Dott. Maria Antonia IANNARELLI)



*Regione Puglia
Il Presidente della Giunta*

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni elettorali della Regione Puglia dei ventitré seggi di Consigliere Regionale - ex art. 4, co. 1, L.R. 26 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, (parte integrante del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 200/EL/REG/P del 07-04-2015)



CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	QUOZIENTE DI RIPARTO:		SEGGI
		QUOZIENTI INTERI	RESTI	
BARI	1.247.303	7	13.917,00	7
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	391.723	2	39.327,00	2
BRINDISI	400.801	2	48.406,00	2
FOGGIA	626.072	3	97.478,00 (*)	4
LECCE	802.018	4	97.226,00 (*)	5
TARANTO	584.649	3	56.055,00	3
 TOTALI	 4.062.588	 21	 352.406,0	 23

N.B. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un altro seggio.

VENDOLA
Vendola



Decreto Presidente Giunta n. 60 del 09/04/2015

Dipartimento 72 - Struttura di missione - Ufficio Elettorale Regionale

Direzione Generale 1 - Ufficio Elettorale Regionale

U.O.D. 1 - UOD Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali
(72/01)

Oggetto dell'Atto:

CONVOCAZIONE COMIZI PER ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E PER RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 122, comma 1, della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 "Statuto della Regione Campania", come modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6, e in particolare l'art. 27 che prevede che il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 "Legge elettorale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali a statuto normale";

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43 recante "Nuove norme per la elezione dei consigli regionali a statuto ordinario";

VISTO l'articolo 7 (Election day) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, secondo cui il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione;

VISTO l'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, integrando il testo dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, ha stabilito che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio, al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27 che, nel modificare l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, come già novellato dall'articolo 1, comma 501, legge 23 dicembre 2015, n. 190, ha stabilito che le elezioni dei nuovi consigli regionali possono aver luogo nella "domenica compresa nei sei giorni ulteriori" rispetto ai sessanta giorni successivi al termine del quinquennio di carica che, per gli organi elettivi della Regione Campania, decorre dal 28 marzo 2010;

VISTA l'intesa-Quadro tra il Presidente della Giunta regionale della Campania ed i Prefetti della Regione Campania del 17 febbraio 2015;

VISTA la circolare n. 9/2015 del 24 marzo 2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015, con cui il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario per domenica 31 maggio 2015, con turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 14 giugno 2015;

VISTA la nota prot. n. 6566/UDCP/GAB/CG dell'8 aprile 2015 indirizzata ai Presidenti delle Corti di Appello di Napoli, Roma e Salerno in cui si rappresenta l'intenzione di aderire alla richiesta del Consiglio dei Ministri di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per le consultazioni regionali nella stessa data individuata dal Ministro per le elezioni amministrative 2015;

RITENUTO di aderire alla richiesta del Consiglio dei Ministri che, in fase di approvazione del citato decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, ha invitato le Regioni a voler indire le elezioni dei rispettivi organi nella stessa data individuata per le elezioni amministrative 2015;

CONSIDERATO di dover procedere all'indizione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta ed il rinnovo del Consiglio regionale della Campania nei termini di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e della legge 2 luglio 2004, n. 165, art. 5, come integrato, dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2015, n. 27;

D E C R E T A

1 - Sono convocati per domenica 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.

2 - L'orario di votazione è stabilito dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

3 - L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni sarà effettuata con proprio separato decreto, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Il presente decreto è comunicato al Prefetto di Napoli, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai Presidenti delle Corti di Appello nella cui circoscrizione sono ricompresi i comuni della Campania, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna provincia della Regione e, per il tramite delle Prefetture della Regione, ai Sindaci, ai Commissari dei Comuni della Campania ed ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Caldoro

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Decreto Presidente Giunta n. 61 del 09/04/2015

Dipartimento 72 - Struttura di missione - Ufficio Elettorale Regionale

Direzione Generale 1 - Ufficio Elettorale Regionale

U.O.D. 1 - UOD Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali
(72/01)

Oggetto dell'Atto:

RIPARTIZIONE DEI SEGGI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLE
SINGOLE CIRCOSCRIZIONI DELLA REGIONE.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 "Statuto della Regione Campania", come modificata dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, "Legge elettorale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali a statuto normale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. Serie generale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 209);

VISTO il proprio decreto in data odierna con il quale sono stati convocati per domenica 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania;

D E C R E T A

I cinquanta seggi di consigliere di cui è composto il Consiglio regionale della Campania, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale, vengono assegnati, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, alle singole circoscrizioni della regione come da allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è comunicato al Prefetto di Napoli, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai Presidenti delle Corti di Appello nella cui circoscrizione sono ricompresi i comuni della Campania, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna provincia della Regione e, per il tramite delle Prefetture della Regione, ai Sindaci, ai Commissari dei Comuni della Campania ed ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Caldoro

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

ALLEGATO A

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CAMPANIA DEL 31 MAGGIO 2015

TABELLA DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI DI
CONSIGLIERE REGIONALE ALLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE Censimento 2011	QUOZIENTE: 115.336			Seggi
		Quozienti interi	Resti		
AVELLINO	429.157	3	* 83.148	4	
BENEVENTO	284.800	2	54.228	2	
CASERTA	904.821	7	* 97.568	8	
NAPOLI	3.054.956	26	* 56.215	27	
SALERNO	1.092.876	9	54.850	9	
	5.766.810	47		50	

N.B.: E' contraddistinto da un asterisco il resto più alto in corrispondenza del quale è stato assegnato un seggio.



Il Ministro dell'Interno

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, contenente norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recanti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Considerato che occorre procedere alla fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno del corrente anno;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

DECRETA:

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per il giorno di domenica 31 maggio 2015.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nel giorno di domenica 14 giugno 2015.

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali ed agli altri adempimenti di loro competenza.

Roma, 19 MAR. 2015

Elenco delle norme riguardanti le elezioni regionali e comunali

- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570**
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
- **Legge 17 febbraio 1968, n. 108**
Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.
- **Legge 23 febbraio 1995, n. 43**
Nove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
- **Legge 7 giugno 1991, n. 182**
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali .
- **Legge 25 marzo 1993, n. 81**
Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132**
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.
- **Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197**
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
- **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- **Legge 23 novembre 2012, n. 215**
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
- **Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235**
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (Veneto)**
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
- **Legge regionale 26 settembre 2014, n.51 (Toscana)**
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

- **Legge regionale 23 febbraio 2015, n.4 (Umbria)**
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
- **Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5 (Marche)**
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"
- **Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Campania)**
Legge elettorale
- **Legge regionale 10 marzo 2015, n. 7 (Puglia)**
Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

